

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 63-5027

**Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 4. Approvazione delle linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Considerato che la Regione Piemonte con l'approvazione della Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per favorire la gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari, di rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali e di prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;

visto che sul territorio regionale sono già attive alcune realtà associative che hanno dimostrato un risultato positivo nel raggiungimento degli obiettivi e che, grazie alla disponibilità delle persone coinvolte, si sta creando una rete di condivisione delle esperienze;

vista la legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 che, all'art. 4 stabilisce che la Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge approva le linee guida per la redazione dello Statuto delle associazioni fondiarie volto anche al riconoscimento della loro personalità giuridica;

dato atto che le linee guida sono state predisposte con il coinvolgimento di rappresentanti dell'Uncem, dell'Ipla, dell'Università di Torino Dipartimento Scienze Agrarie Forestali, delle associazioni fondiarie, della Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile Trasporti e Logistica;

ritenuto di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera la determinazione delle procedure attuative della Legge regionale 2 novembre 2016 n. 21 ed il supporto all'utenza per la costituzione delle associazioni fondiarie sia tramite i propri uffici e mediante l'utilizzo di una pagina dedicata del sito della Regione Piemonte ove vengono caricati documenti in consultazione sia tramite gli uffici regionali competenti in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata;

acquisito il parere della competente Commissione Consiliare, in data 26 aprile 2017;

considerato che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale a voti unanimi

*delibera*

- di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera la determinazione delle procedure attuative della Legge regionale 21/2016, ed il supporto all'utenza per la costituzione delle associazioni fondiarie, in collaborazione con gli uffici competenti in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata;

- di approvare le “Linee guida redazione statuto associazione fondiaria” di cui all’Allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 c. 1, lett. d) del D.Lgs 33/2013.

(omissis)

Allegato

**LINEE GUIDA REDAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE FONDIARIA**

Organi e documenti necessari all'avvio di un'associazione fondiaria.

L'**Atto costitutivo** è il primo atto dell'associazione, in cui devono essere indicati la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, il luogo e la data di stipulazione, nonché i nomi dei soci fondatori, con i relativi dati anagrafici; esso viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i soci fondatori.

All'Atto costitutivo si allega lo Statuto adottato.

Per poter richiedere il riconoscimento della personalità giuridica l'associazione deve essere costituita con atto pubblico ovvero con la presenza di un pubblico ufficiale (notaio o Segretario Comunale se il Comune è tra i soci dell'associazione fondiaria) che certifichi la costituzione.

Lo **Statuto**, ai sensi del Codice Civile (Titolo II, Capo II, art. 16 e segg.), deve contenere almeno i seguenti riferimenti :

- denominazione, sede e durata;
- scopi e finalità: assenza di fini di lucro;
- aderenti all'associazione: i proprietari di terreni pubblici e privati ricadenti nella zona territoriale che dichiarano di accettare lo statuto e conferiscono le loro superfici;
- democraticità della struttura;
- elettività delle cariche associative;
- criteri di ammissione e di esclusione degli associati, nonché i loro diritti e doveri;
- obbligo di predisposizione del bilancio, definizione del patrimonio e risorse economiche;
- procedura e modalità di estinzione dell'associazione;
- modalità di devoluzione del patrimonio ad altri enti in caso di scioglimento dell'associazione;

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al Codice Civile e, per approfondimenti, al sito web della Regione Piemonte

Gli Organi dell'associazione sono indicativamente:

- o l'Assemblea, cui partecipano con diritto di voto tutti i soci aderenti. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, approva i bilanci, modifica lo statuto e stabilisce il programma di attività dell'associazione;
- o il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell'associazione, resta in carica per la durata stabilita dallo Statuto;
- o il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed esercita i poteri conferiti dallo Statuto . Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, secondo quanto specificato nello Statuto;
- o il Collegio dei revisori o revisore unico, organo di controllo.
- o